



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

Decreto Ministeriale n. 23

Roma, 27 febbraio 2009

VISTO il D.M. 24 aprile 1992 concernente “Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

VISTI i DD.MM. 7 agosto 1992 concernenti orari e programmi di insegnamento per le aree di indirizzo dei corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stata autorizzata, in alcuni istituti professionali che hanno fatto richiesta, la sperimentazione di nuovi piani di studio (Progetto 2002);

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.I. n. 234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare l'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in prima applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricoli delle istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;

VISTO l'art. 13, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che riconduce nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo 297/94 e prevede la ridefinizione e il potenziamento del sistema di istruzione tecnica e professionale.

VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 che applica agli ordinamenti vigenti la quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.M. n. 41 del 25 maggio 2007 che fissa in 36 ore l'orario settimanale delle lezioni per le classi prime e seconde degli istituti professionali a partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2007/08;

CONSIDERATO che per le classi terze, conclusive del ciclo di qualifica, degli istituti professionali permane il carico orario di 40 ore settimanali di lezione;

CONSIDERATO che la struttura formativa del monoennio riproduce sostanzialmente quella delle due classi precedenti e che la sua differenziazione, nell'ambito del triennio di qualifica, risponde unicamente alla finalità di consentire alcune differenziazioni tra le qualifiche professionali:

RITENUTO pertanto opportuno rendere omogeneo l'orario settimanale delle lezioni per l'intero triennio di qualifica degli istituti professionali;

CONSIDERATO che l'area di approfondimento, introdotta per consentire una maggiore flessibilità del curriculum in relazione alle esigenze dell'utenza degli istituti professionali, trova allo stato rispondenza negli strumenti previsti dalla normativa regolante l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 60, comma 3, del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;

DECRETA

Art. 1 – A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 per le terze classi degli Istituti Professionali si continuano ad applicare i piani di studio di cui al D.M. 24 aprile 1992 e ai DD.MM. 7 agosto 1992 con le modalità indicate nel successivo art. 2.

Art. 2 – A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, l'orario settimanale delle lezioni delle predette terze classi previsto dal D.M. 24 aprile 1992, è fissato in 36

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ore risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di indirizzo.

Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli obiettivi propri dell'area di approfondimento mediante gli strumenti offerti dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al D.M. 13 giugno 2006, n. 47, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio, nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni.

Tenuto conto della nuova prospettiva delineata dalla legge n. 40/2007, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, potranno promuovere la valorizzazione delle attività laboratoriali anche mediante una migliore organizzazione delle ore di compresenze dei vari docenti.

La consistenza dell'organico delle classi terze degli istituti professionali, a decorrere dall'a.s. 2009/2010, è determinata con riferimento all'area comune e all'area di indirizzo, il cui orario complessivo è pari a 36 ore settimanali, cui debbono aggiungersi le eventuali ore di compresenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo.

Art. 3 – Per gli istituti che già adottano i piani di studio e i quadri orario di cui al citato D.M. 30/7/1997, prot. n. 11971, la consistenza dell'organico delle classi terze, a decorrere dall'a.s. 2009/2010, è determinata come indicato al comma 4 del precedente art. 2.

L'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attività laboratoriali.

Art. 4 - I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n. 40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio.

Fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono validi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale.

Le cattedre coinvolte dalla riduzione dell'orario per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

Il Ministro